PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE

RIPARTIZIONE TECNICA DIVISIONE URBANISTICA

IL CAPO DIVISIONE

· 9-9~

IL CAPO RIPARTIZIONE dott. ing. sergio bonti

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

morme di attuazione

adottate dal consiglio comunale nella seduta del 9 luglio1973

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE

NORME DI ATTUAZIONE

(con le modifiche apportate dalla Comm. ne Urbanistica nella seduta del 6.7.'73 e con le decisioni de liberate dal Consiglio Comunale nella seduta del 9.7.'73.)

Le Norme di Attuazione del P.R.G., approvato con D.P.R. del 13 Giugno 1970, sono rispettate nella loro successione numerica.-

Esse sono state aggiornate con le modifiche, le integra zioni e le sostituzioni come appresso indicato.-

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Caratteri delle norme -

(invariato)

Art.2 - Elaborati di P.R.G. -

Nel penultimo capoverso va eliminata la frase:
""e le insulae " la cui progettazione deve essere
risolta in modo organico ed unitario"" in quanto
il Consiglio Comunale con deliberazione n°348 del
20.12.'71 ha deliberato l'abrogazione delle "insulae" indicate dal P.R.G...

Dopo l'ultimo capoverso va aggiunto :

"Gli elaborati della presente variante sono:

- 1 -planimetria in scala 1:10,000, indicata con la sigla 4;
- 2 -planimetria in scala 1:5.000, indicata con la sigla 5;
- 3 -planimetria in scala 1:10.000, indicata con la sigla 4 S, e relativa alla verifica degli standards urbanistici;
- 4 -planimetria in scala 1:5.000, indicata con la sigla 5 S e relativa alla verifica degli standards urbanistici;
- 5 -tabelle relative alla verifica degli Standards Urbanistici;
- 6 -Norme di Attuazione;
- 7 -Relazione .- ".-

Art.3 - Modalità di attuazione -

-Va eliminato il comma c) in quanto il Consiglio Comunale con deliberazione n°348 del 20.12.1971 ha deliberato l'abrogazione delle "insulae" indicate dal P.R.G..-

Art.4 - Area di "riserva" -

Già eliminato dal Decreto di approvazione del P.R.G..-

Art.5 - Commissione Urbanistica

Va aggiunto: Gli esperti in urbanistica di cui al pun to 10) durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.-

TITOLO TI

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.6 - Contributo di Miglioria

(invariato)

Art.7 - Norme di carattere generale

a - Altezza del fabbricato (h)

Il 1° capoverso di cui alla lettera a), va così sostituito:

- L'altezza dei fabbricati si misura dalla quota del mar ciapiede della strada in fregio alla quale il fabbrica to è collocato all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile, purchè l'estradosso dello aggetto di gronda non superi l'estradosso del solaio stesso; ovvero all'intradosso della gronda se la quota di quest'ultimo è superiore a quella del precedente:

 Se il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile è a falde inclinate con pendenza superiore al 30%, si assumerà come quota di intradosso quella situata a 2/3 a partire dalla intersezione del piano esterno della facciata con l'intradosso del solaio di copertura.
 - -Il terzo capoverso va eliminato.-
 - -Nell'ultimo capoverso "il vano scale" va sostituito con "extra corpo vano scale".-
- b Volume del fabbricato (V) -La norma va così modificata :
 - Agli effetti del calcolo del volume dei fabbricati va considerata tutta la parte fuori terra rispetto al terreno interessato dalla costruzione nelle sue condizioni naturali originarie o rispetto al nuovo piano di campagna qualora questo sia ad un livello più basso rispetto al piano di campagna originario, salvo il volume compreso tra il pavimento dei più bassi vani praticati ed il terreno naturale originario, necessa

rio a garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti.-

Le altezze per il calcolo del volume vanno riferite al la quota dell'intradosso del solaio di copertura dello ultimo piano abitabile;

nel caso in cui il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile abbia una pendenza superiore al 30%, l'altezza per il calcolo del volume va considerata ai 2/3 della lunghez za della falda.

La parte interrata rispetto alla quota naturale origina ria del terreno interessato oppure rispetto al nuovo piano di campagna, qualora questo sia ad un livello più basso rispetto al piano di campagna originario sarà calcolata in conformità alla lettera "h" dell'art.7 del le Norme di Attuazione del P.R.G..-

Si escludono dal calcolo del volume i "volumi tecnici" indicati nel paragrafo precedente.-

c - Superficie coperta del fabbricato (S)

La norma va così modificata:

- La superficie coperta del fabbricato corrisponde alla proiezione della costruzione su un piano orizzontale con esclusione delle sole terrazze scoperte a sbalzo, quando quest'ultimo risulti non superiore a ml.1,50.Se lo sbalzo supera detta dimensione la proiezione oriz zontale del terrazzo agli effetti della superficie coperta verrà calcolata al 50%.-
- d Indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) Va aggiunto :
 - Qualora si intenda procedere ad un frazionamento di lot ti già edificati alla data di adozione della presente

variante di P.R.G., il calcolo dell'Iff dovrà comprendere anche la volumetria degli edifici esistenti.-

- e Indice di fabbricabilità comprensoriale (Ifc) (invariato)
- f Indice di copertura (Ic) (invariato)
- g Valutazione di p.a. (percentuale di aree pubbliche e collettive) -
 - Va eliminata la frase : nolle "insulae" delib.ne del C.C. n°348 del 20.12.'71.-
- h Seminterrato od interrati -
 - Va eliminato il termine "seminterrato" -
- i Logge -
 - La norma va così modificata:

 Quando nel fabbricato sono previste logge (volumi cicè racchiusi da 3 pareti verticali e da 2 orizzontamenti)

 ai piani abitabili, queste devono essere computate al 50% sia come volume costruito, sia come superficie coperta.-
- l Edifici con pilotis -
 - La norma va così modificata:

 L'altezza delle "pilastrate" dovrà essere non inferiore a ml.2,50 dal pavimento all'intradosso delle travature.-

Agli effetti della determinazione del volume, gli edifici con "pilotis" saranno valutati come segue :

- 1 i volumi delle pilastrate saranno esclusi dal conteg gio del volume totale dell'edificio, quando la loro destinazione sia ad uso pubblico, per prescrizione di P.R.G. od anche se non prevista dal P.R.P.;
- 2 saranno computati con la riduzione del 50% quando le realizzazioni, pur essendo di iniziativa privata e non destinate ad uso pubblico, siano destinate ad uso collettivo e vincolato a non subire modificazioni;
- 3 negli altri casi (ad es. quando siano destinati a po sto macchine) la loro cubatura verrà computata al 70%;
- 4 I volumi che eventualmente interrompessero la continuità dei pilotis (scale, ascensori, volumi tecnici,
 guardiola del portiere, negozi, ecc.) saranno sempre
 compresi integralmente nel calcolo del volume generale.- L'esistenza dei pilotis sotto il fabbricato non
 comporta alcuna modifica all'altezza massima consenti
 ta ed al rapporto massimo di copertura previsti nel
 P.R.G..-

Viene aggiunta la seguente norma :

- l' Edifici con porticati (al piano terra)
 - L'altezza dei porticati non dovrà essere inferiore ai m1.2,20 dal pavimento all'intradosso delle travature...

 Agli effetti della determinazione del volume questo verrà così valutato:
 - 1 al 100% se destinato a "posto macchina" .-
 - 2 al 50% se lasciato libero e vincolato a non subire modificazioni.-

m - Autorimesse e parcheggi

La norma è già stata modificata con quelle di cui alle deliberazioni consiliari n°347 del 20.12.1971 e n° 667 del 7.11.1972.-

Comunque, in detta norma vanno introdotto le seguenti ulteriori modifiche e aggiunte, in ottemperanza a quan to previsto dall'art.41 sexies della "Legge - ponte - urbanistica":

""1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione"" in luogo di ""1 mq. per ogni 25 mc. di costruzione"".--

Nell'ultimo capoverso, dopo il termine "direzionale" va aggiunto : "in aggiunta alle superfici di cui al com ma 1°, ad ogni 100 mq. di superficie, ecc.ecc..."".-

n - Allegati al progetto:

(invariato)

o - Destinazione d'uso

(invariato)

p - Nuova licenza edilizia

Non è variante ma nuova; licenza edilizia ogni modifica zione di un progetto approvato che comporti una diversificazione degli elementi caratterizzanti del progetto stesso, quali la distanza dai confini, la superficie coperta, l'altezza, la volumetria, la destinazione, nonchè le caratteristiche fondamentali quali il numero dei piani, il rapporto fra i pieni e i vuoti ed il vano scala, se e in quanto indispensabile.

Il progetto di variante dovrà comunque corrispondere al le caratteristiche architettoniche e ambientali del contesto edilizio di cui è parte il fabbricato interes sato.-

Art.8 - Effetti dell'art.18 della Legge 17 agosto 1942, nº1150

(eliminato con il D.P.R. di approvazione del P.R.G.)

Art.9 - Sospensione

(eliminato con il D.P.R. di approvazione del P.R.G.)

TITOLO III

PIANI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art.10 - Piani Regolatori Farticolareggiati (invariato)

Art.11 - P.R.P. della zona balmeare . (invariato)

Art.12 - Piani ronvenzionati e piani planivolumetrici
obbligatori di iniziativa privata (invariato)

Art.13 - Unità minima per i Piani Convenzionati

Il 1° capoverso dell'articolo va così sostituito:
i piani convenzionati edilizi di iniziativa privata dovranno interessare: aree la cui estensione
e conformazione consentano la realizzazione di uni
tà organiche o aree di completamento; le relative superfici non dovranno essere inferiori a mq.6.000.-

Art.14 - Progetto Planivolumetrico per i Piani Convenzionati
(rimane invariato)

Art.15 - Progetto Planivolumetrico per le "insulae"

(va eliminato in conformità della abrogazione del punto c) dell'art.3)

Art.16 - Convenzione (rimane

(rimane invariato)

Art.17 - Sospensiva

(va eliminato in conformità di quanto previsto dall'art.9) TITCLO F

NORME RELATIVE ALLE ZONE

Art.18 -

(rimane invariato)

Art.19 - Interventi nel Centro Storico

Il capoverso della sottozona e) -Ristrutturazione:
"Qualsiasi intervento dovrà realizzare la formazione
di parcheggi interni nella misura di 3 mq. per ogni
100 mc. di edificio realizzato" va soppresso in
quanto i parcheggi vengono regolamentati con la nuo
va norma prevista dal paragrafo m) dell'art.Art.7.-

Art.20 - Zone residenziali

- -Viene eliminata la frase "I servizi di carattere accessorio alla residenza quali autorimesse, servizi do
 mestici collettivi, ecc. dovranno essere incorporati
 nel fabbricato principale e saranno comunque computati interamente agli effetti dei vari indici urbanisti
 ci ed edilizi".-
- -Viene introdotta la seguente nota a chiarimento della tipologia edilizia delle "case a schiera" (*)
 - (*) "Non meno di cinque fabbricati (cinque scale)
 per una lunghezza di fronte prefissata, in arretramento dall'asse stradale e a distanza dai
 soli confini interni; la distanza dai confini
 laterali deve essere rispettata soltanto dai
 fabbricati terminali delle case a schiera".-
- -Gli arretramenti dai cigli stradali vengono adeguati agli Standards Ministeriali, pertanto:
 - nella 1r, il capoverso d) del paragrafo 3
- nella 2r, il capoverso d) del paragrafo 3
- nella 3r, il capoverso c) del paragrafo 3
- nella 4r, il capoverso c) del paragrafo 4
- nella 6r, il capoverso c)
- nella 7r, il capoverso c)

viene aggiunto il seguente periodo :

"limitatamente alle zone omogenee di tipo "C" vengono applicati i seguenti arretramenti minimi dal ciglio stradale misurati dal punto più vicino degli edifici:

- se la larghezza della strada è inferiore a ml.7, la distanza minima sarà pari a ml.5 per lato;
- se la larghezza della strada è compresa tra m1.7 e m1.15, la distanza minima sarà pari a m1.7,50 per lato;
- se la larghezza della strada è superiore a ml.15, la distanza minima sarà pari a ml.10 per lato".-

Qualora, sempre per le zone omogenee di tipo "C", le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse, sempre per le zone omogenee di tipo "C", distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni con venzionate con previsioni planivolumetriche.-

Viene sostituita, nell'ultimo capoverso delle norme relative alle zone residenziali di tipo 1r,2r,3r,4r, la dizione "dai confini di proprietà"con la dizione : "dai confini del lotto edificabile".- Per le distanze minime tra i fabbricati, si apportano le seguenti varianti :

- nella ir, dopo l'ultimo capoverso, va aggiunto :

 Per le zone omogenee di tipo"C":
 - dovrà essere comunque rispettata una distan za minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari a ml.10,00;
 - in ogni caso la distanza dell'edificio dai confini del lotto edificabile non dovrà essere inferiore ai ml.5,00;
- nella 2r, all'ultimo capoverso, va aggiunto :
 - nel caso, invece, il lotto sia edificato,
 la distanza tra i fabbricati non potrà esse
 re inferiore alla semisomma delle rispettive altezze.-
 - Per le zone omogenee di tipo "C":
 - dovrà essere comunque rispettata una distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari a ml.10,00;
 - in ogni caso la distanza dell'edificio dai confini del lotto edificabile non dovrà es-sere inferiore ai ml.5,00;
- nella 3r, dopo l'ultimo capoverso, va aggiunto :
 per le zone omogenee di tipo "C" :
 - dovrà essere comunque rispettata una distan za minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari a ml.10,00;
 - in ogni caso la distanza dell'edificio dai confini del lotto edificabile non dovrà essere inferiore ai ml.5,00;

- nella 4r, dopo l'ultimo capoverso, va aggiunto :
 per le zone omogenee di tipo "C" :
 - dovrà essere comunque rispettata una distanza minima tra pareti findstrate e pareti di edifici antistanti pari a ml.10,00;
 - in ogni caso la distanza dell'edificio dai confini del lotto edificabile non dovrà essere inferiore ai ml.5,00;
- nella 5r, va aggiunto dopo il paragrafo b) :
 - c)per quanto riguarda le fronti non prospettanti le strade, la distanza tra fabbricati non potrà essere inferiore alla metà della somma delle rispettive alaltezze;
 - in ogni caso la distanza dell'edificio dai confini del lotto edificabile non dovrà essere inferiore ai ml.6,00;
- nella 6r, l'ultimo capoverso va eliminato, e viene aggiunto alla norma quanto segue :

 per le zone omogenee di tipo "C" :
 - dovrà comunque essere rispettata una distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari a ml.10,00; .
 - in ogni caso la distanza dell'edificio dai confini del lotto edificabile non dovrà essere inferiore a ml.6,00;-
- nella 7r, il paragrafo d), va così modificato :
 "distanza minima dai confini del lotto edificabile :
 - per il tipo edilizio 1 (edifici a torre), non inferio re a 0,50 volte l'altezza dei singoli corpi di fabbrica qualora il lotto contiguo sia inedificato.Nel caso invece il lotto contiguo sia edificato, la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore alla metà della somma delle rispettive altezze;
 - per il tipo edilizio 2 (edifici in linea o assimilabili) valgono i criteri disposti per le aree contrad distinte dalla sigla 6r) al punto d).-

Per le zone omogenee di tipo "C" dovrà essere comunque, rispettata una distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari a ml.10. In ogni caso la distanza dell'edificio dai con fini del lotto edificabile non dovrà essere inferiore ai ml.8,00 e a ml.7,00, rispettivamente per gli edifici - "a torre" e per gli edifici\"in linea".-

-Le altezze degli edifici, tenendo presente che l'altezza minima dei piani abitabili è di ml.2,80, che lo spessore dei solai è di circa ml.0,30, che l'altezza utile dei pia ni terra vicne fissata in un minimo di ml.2,50 per i por ticati delle zone residenziali 1r-2r-3r-4r e in un minimo di ml.3,00 per i porticati delle zone 5r, 6r e 7r, vengono così variate:

- <u>nella zona 1r</u>

case singole h =8,80 ml. (2 piani da adibire ad abitazio ne + 1 piano servizi : garages, ripostiglio, locale caldaia, autoclave, porticato);

case binate e per i
fabbricati termi
nali delle case
a schiera h =8,80 ml. (2 piani da adibire ad abitazio
ne ecc. ecc. c.s.)

case a schie ra h =5,80 ml. (2 piani da adibire ad abitazio ne ecc. ecc. c.s.)

- <u>nella zona 2r</u> :

case singole h =8,80 ml. (2 piani da adibire ecc.ecc.c.s.)

ra h =8,80 ml. (2 piani da adibire ecc.ecc.c.s.)

- nella zona 3r :

case singole o comunque

a blocco isolato . h =11,90 ml. (3 piani da adibire ad abitazione ecc.ecc.c.s.)

case binate e fabbricati terminali di case a schiera

h = 8,80 ml.(2 piani da adibire ad ' abitazione ecc.ecc.c.s.)

case a schiera ' h = 8,80 ml.(2 piani da adibire ad abitazione ecc.ecc.c.s.)

- nella zona 4r :

case singole o comunque a blocco isolato

h =11,90 ml.(3 piani da adibire ad abitazione ecc.ecc.c.s.)

case binate e fabbricati terminali di case a schiera

h = 8,80 ml.(2 piani da adibire ad)abitazione ecc.ecc.c.s.)

case a schiera

h = 8,80 ml.(2 piani da adibire ad)abitazione ecc.ecc.c.s.)

case in linea

h =11,90 ml.(3 piani da adibire ad abitazione ecc.ecc.c.s.)

- nella zona 5r :

tipo continuo lungo le strade

h =15,50 ml. (4 piani da adibire ad abitazione ecc.ecc.c.s.)

- nella zona Gr :

tipo isolato a blocco h =18,60 ml. (5 piani da adibire ad abitazione ecc.ecc.c.s.)

- nella zona 7r :

edifici a torre

h =24,80ml.(7 piani da adibire ecc.c.s.)

edifici in linea

h =21,70 ml.(6 piani da adibire ecc.c.s.)

Art. 20 bis - Zone residenziali di completamento

Per queste zone valgono le indicazioni ed i vincoli seguenti::

- si potranno eseguire solo edifici residenziali; a)
- si potranno realizzare case singole con i seguenti b) massimali (ovviamente non raggiungibili contemporaneamente':

Iff = 0.8 mc/mq: Ic = 1/2h max = 7,00 ml.(1 piano abitabile +

1 piano servizi)

(invariato)

- arretramento minimo dai cigli stradali misurato dal c)punto più vicino degli edifici pari a ml.5,00;
- d) distanza tra i fabbricati: la distanza tra fabbricati non potrà essere inferiore alla metà della somma delle rispettive altezze .-In ogni caso la distanza dell'edificio dai confini del lotto edificabile non dovrà essere inferiore ai ml.4,00.-

Art. 21 - Zone miste di attrezzature e residenza (invariato)

Art. 22 - Zone per servizi ed attrezzature di interesse pubblico

Alla lettera h) va aggiunto: "spedizionieri, grossisti, concessionari" .-

Vanno inoltre aggiunte le seguenti attrezzature :

- a) impianti ENEL
- m) poste e telefoni .-

Art. 23 - Zone per attrezzature scolastiche

Art. 24 - Zona portuale commerciale (invariato)

Art.25 - Zone industriali e artigianali

Il 3º capoverso viene così modificato:

"Le zone industriali esistenti e quelle previste sono..."
In fondo all'articolo si aggiunge:

- "Per le piccole e mèdie industrie già esistenti nel territorio comunale e non indicate con la relativa simbologia nelle tavole di P.R.G. valgono le seguenti disposizioni:
- a -per quelle esistenti nell'aggregato urbano è ammessa la loro conservazione nell'attuale sede, nonchè la possibilità di eventuali ampliamenti fino ad un max del 10% della loro consistenza, riferita alla data di approvazione definitiva del P.R.G.(17.10.1970); qualora, per ragioni inercuti allo sviluppo del ciclo produttivo, queste industrio intendano trasferir si in zona più idonea prevista dal P.R.G., il terreno da esse attualmente interessato sarà oggetto di P.R.P. che ne stabilirà la strutturazione e la desti nazione d'uso, di concerto, ove occorra, con la Soprintendenza ai Monumenti;-
- b -per quelle situate al di fuori dell'aggregato urbano è ammessa la doro conservazione nella attuale sede, nonchè la possibilità di eventuali ampliamenti con il rispetto delle distanze dai confini di proprietà pari all'altezza delle costruzioni e con un rapporto max di ropertura pari al 50% della superficie del lotto.-

Eventuali richieste di ampliamenti potranno essere esaminate dalla Amm/ne Com/le e vanno intesi come possibilità per questa di risolvere le singole situazioni entro i limiti della propria discrezionalità.-

Art. 26 - Zona a verde pubblico e lattrezzato

(invariato)

Art. 27 -Zona a verde privato

Va aggiunto dopo l'ultimò capoverso :

"Le aree destinate a verde privato non contribuiscono al calcolo degli indici di edificabilità; qualora facciano parte di un'unica proprietà non "sarà obbligatorio l'arretramento dal limite del lotto edificabile".-

Art, 22 -Zone a verde sportivo

(invariato)

Art. 29 - Zone di rispetto e vincoli particolari

- a -Vincolo di rispetto della viabilità Aggiungere: "stadale e ferroviaria".-
 - -Viene eliminato il 2° comma.-
 - -Il 3° comma va così sostituito :

"La destinazione di queste fasce rimane agricola o a verde privato e la loro superficie non concorre alla determinazione degli indici di edificabilità".-

Rimane l'ultimo capoverso :"E'fatto obbligo ecc.ecc."E viene aggiunto: "La profondità delle fasce di rispetto alle strade è indicata nelle tav.di P.R.G.;
quella di rispetto lungo la ferrovia dovrà avere un
minimo di ml.10, dalla proprietà delle FF.SS., salvo le maggiori indicazioni risultanti dalle tavole
di P.R.G..- Per le zone industriali esistenti al
limite della proprietà delle FF.SS. valgono i minimi di rispetto previsti da quest'ultime.-

Per le costruzioni eventualmente comprese nelle predette fasce saranno ammessi interventi di manutenzio
ne, riparazione e modifiche interne, senza aumento
di volumetria o di superficie coperta.- Una volta
demolite per qualsiasi metivo, non potranno essere ricostruite.-

Art. 30 - Zone Agricole

L'articolo va così sostituito:

"In queste zone sono consentite esclusivamente costruzioni a servizio dell'agricoltura (per abitazione del personale addetto, per il ricovero degli animali, per il deposito e la conservazione dei prodotti agricoli, per la trasformazione dei prodotti agricoli dell'azien da stessa) in relazione alla estensione ed alla natura dell'azienda.

Le dimensioni dell'azionda non dovranno essere inferio ri a mq.15.000 - per le zone a colture specializzate, pregiate, protette, irrigue, orto-floro-frutticole e a vivaismo e a mq.30.000 - per le altre zone agricole.
La densità complessiva delle costruzioni (densità valu tata comprendendo i volumi degli edifici esistenti)non dovrà superare lo 0,15 mc/mq. di cui non oltre lo 0,03 mc/mq. per abitazioni del personale addetto, nelle aziende a colture specializzate, pregiate, irrigue, orto-floro-frutticole e vivaismo; e lo 0,10 mc/mq. di cui non oltre lo 0,015 mc/mq. per abitazioni del personale addetto per le altre zone agricole.-

Agli effetti della edificabilità di costruzioni agrico le, il computo dell'area agricola potrà essere eseguito su vari appezzamenti appartenenti allo stesso proprietario, purchè non distanti l'uno dall'altro più di ml.200.— Il permesso di costruzione sarà concesso su uno degli appezzamenti subordinatamente alla stipula di una obbligazione, da registrare e trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese del titolare della licenza, in base alla quale resteranno col vinco lo "non aedificandi" legato alle prescrizioni di P.R.G. le altre frazioni del terreno".—

"L'Amministrazione Comunale potrà rilasciare i permessi di costruzione nelle zone agricole per aziende direttocoltivatrici di superficté inferiore a mq.15.000 - in base al parere scritto dell'Ispettorato Prov/le dell'Agricoltura il quale giudicherà se il tipo di coltura è specializzata, pregiata, irrigua, orto-floro-frutticola o a vivaismo, purchè queste proprietà si siano formate prima dell'approvazione del P.R.G., o dopo purchè si dinostri che gli acquisti siano avvenuti usufruendo dei benefici di legge previsti per la formazione della piccola proprietà contadinà".-

"L'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà concessagli da quanto stabilito dal paragrafo a) dell'art.3
per individuare in sede di P.R.P. le arce necessarie alle attrezzature di interesse comune e quelle da destinare
all'istruzione così come previsto dal D.I. relativo agli
Standards Urbanistici.-

Art.31 -Zone agricolo-panoramiche -

L'articolo va così sostituito :

"In queste zone sono consentite esclusivamente costruzioni a servizio dell'agricoltura (per abitazione del personale addetto, per il ricovero degli animali, per il deposito e la conservazione dei prodotti agricoli, per la trasformazione dei prodotti agricoli dell'azienda stessa).—

Le dimensioni dell'azienda non dovranno essere inferiori a mq.60.000.—

La densità complessiva delle costruzioni (densità valutata comprendendo i volumi degli edifici esistenti) non dovrà superare lo 0,02 di cui non oltre lo 0,01 mc/mq. per abitazioni del personale addetto.-

Agli effetti della edificabilità di costruzioni agricole, il computo dell'area agricola potrà essere eseguito su va ri appezzamenti appartenenti allo stesso proprietario, pur chè non distanti l'uno dall' altro più di ml.200.-

Il permesso di costruzione sarà concesso su uno degli ap-

pezzamenti subordinatamente alla stipula di una obbligazione da registrare e trascrivere nel registri immobiliari a cura e spese del titolare della licenza, in base alla quale resteranno col vincolo "non redificandi" legato alle prescrizioni di P.R.G. le altre frazioni del terreno.-

"L'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà concessagli da quanto stabilito dal paragrafo a) dell'art.3 per individuare in sede di P.R.P. le aree necessarie alle attrezzature di interesse comune e quelle da destinare all'istruzione così come previsto dal D.I. relativo agli Standards Urbanistici.".-

Art. 32 - Zone boschive

(invariato)

Art. 33 - Zona ippica

'L'articolo viene così modificato:

"In detta zona sarà consentita l'edificazione di scuderie, maneggi coperti, abitazioni stagionali per il personale addetto, nonchè la residenza del personale di custodia e di proprietari o dirigenti delle scuderie.-

La edificazione avverrà unicamente mediante "piani convenzionati" di interi complessi di scuderie, comunque per unità di almeno 10.000 mq..-

Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valersi di quanto previsto dall'art.3 al punto a) riguardo alla eventuale decisione di redigere un P.R.P...

Gli indici di edificabilità verranno stabiliti in sede di P.R.P.; comunque, la densità comprensoriale massima non dovrà superare lo 0,5 mc/mq., con un rapporto volumetrico abitaziori/scuderie, maneggi, ricoveri vari non superiore ad 1/5.

Art. 34 - Zona litoranea

(ipvariato)

Art. 35 - Zone per attrezzature balneari

(invariato)

Art. 36 - Zone alberghiere

(invariato)

Art. 37 - Zona per le colonie e le attrezzature elioterapiche

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 38 - Regolamento Edilizio

La frase: "entro sei mesi dalla data di adozione del P.R.G.", va sostituita con la frase :

"entro sei mesi dalla data di adozione della presente Variante al P.R.G.".-

Luglio 1973